



Comune di
San Martino
Buon Albergo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIO VISIVE, TRASMISSIONE IN DIRETTA E
PUBBLICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI E PER LE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA
DA REMOTO**

Adottato con deliberazione di C.C. 3 n. 13.03.2024

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della *privacy*

Art. 6 Tutela dei dati particolari (*ex sensibili*)

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione Art.

8 Riprese televisive

Art. 9 Riprese *streaming*

Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto Art.

11 Giunta Comunale

Art. 12 Svolgimento del Consiglio Comunale Art.

13 Norma di rinvio

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, videoconferenza da remoto, su internet tramite pagina *web* o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme *on line*, delle sedute pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale svolte in tutto od in parte da remoto.
2. La videoripresa e trasmissione *web* o televisiva, la pubblicazione per la visione in differita – streaming - delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso *web* delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. La ripresa e registrazione audio/video è una prerogativa del cittadino.

Art. 3 Autorizzazioni

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa accessibile dal sito *web* del Comune, senza nessuna limitazione;
2. I soggetti interessati alla comunicazione come giornalisti accreditati e/o testate giornalistiche con l'interesse pubblico su argomenti o tematiche trattati, dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - titolare responsabile del trattamento dei dati.
3. Le domande dovranno essere presentate almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
4. L'autorizzazione, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
5. L'autorizzazione comporta altresì il consenso all'introduzione nell'Aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il personale presente che intervenga alla seduta del consiglio, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
3. Le videoriprese, inoltre, sono effettuate di norma a telecamera fissa con riprese su apposite postazioni.
4. I consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce ed immagine venga registrata. I consiglieri che partecipano da luogo diverso dalla sede municipale sono consapevoli di porre a disposizione del pubblico l'immagine del luogo ove si trovano e qualora non intendano acconsentire possono impostare, per mezzo del software utilizzato, uno sfondo neutro.
5. In entrata della sala consigliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula o remota comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, *ex* Regolamento UE 679/2016.

Art. 5 Rispetto della *privacy*

1. Si fa riferimento alle indicazioni e normativa del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Tutela dei dati particolari (*ex sensibili*)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (*ex sensibili*), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, a tutela delle persone oggetto di discussione dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico.

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su *web*.
2. La diffusione parziale delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese.
4. È vietato il commercio del materiale videoripreso e audiovisivo da parte di chiunque.
5. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
6. Il Comune, in quanto istituzione, e i soggetti che sono stati autorizzati ad effettuare le registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione).

Art. 8 Riprese televisive

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti.

Art. 9 Riprese *streaming*

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in *streaming* (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni *streaming* delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta, a eccezione delle sedute convocate in forma segreta di cui al Regolamento del Consiglio Comunale.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.

4. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.

5. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il Sindaco, per i Consiglieri Comunali e per gli Assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta; regolamentare le sedute nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e delle sedute digitali).

6. Per il diritto all'oblio la pubblicazione delle videoriprese delle sedute del Consiglio comunale sul portale istituzionale, resta pubblicata sino a fine mandato del sindaco.

7. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma garantisce l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto. -

2. Le Commissioni possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.

3. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale o delle Commissioni rientrano nelle prerogative rispettivamente del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o del Presidente della Commissione.

4. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti da remoto utilizzando programmi idonei, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati idonei inoltre a garantire la tracciabilità dell'utenza, da parte del Segretario comunale ed in luogo idoneo garantendo il decoro del ruolo in quel momento ricoperto.

5. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "*sede virtuale*", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.

6. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario. La *webcam* dovrà risultare sempre attiva e puntata sulla persona collegata da remoto.

7. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una

chat con videocchiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento *on line*.

8. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento ovvero, in mancanza, di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.

9. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

Art. 11 Giunta Comunale

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

Art. 12 Svolgimento del Consiglio Comunale

1. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

2. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori (con almeno 24 ore) del Consiglio comunale.

3. Il Segretario comunale, o suo vicario, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, ex art. 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000;

4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili per la consultazione tramite apposito portale di gestione delle sedute del Consiglio comunale nei 5 giorni precedenti pena il ritiro del punto dall'ordine del giorno, e resteranno consultabili per tutta la durata della seduta.

6. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.
7. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, e - in ogni caso - tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale.
8. Al termine della votazione il Presidente del Consiglio comunale o Sindaco dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
9. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
10. La seduta può prevedere la presenza di tutti i componenti presso la sede comunale o la presenza di parte dei componenti presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza da parte dei restanti componenti, previa comunicazione come previsto dal Regolamento del Consiglio comunale.
11. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
12. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza del singolo Consigliere, non viene sospesa la seduta consiliare, salve le verifiche del numero legale.
13. In caso di temporanee disfunzioni del sistema di digitalizzazione della seduta, il Presidente o Sindaco sospende temporaneamente la seduta stessa per riprendere i lavori in caso di risoluzione previo nuovo appello del Segretario comunale.
14. In caso di persistenza delle anomalie che si protragga oltre il termine di venti minuti, la seduta riprende in modalità tradizionale, appurata la presenza del numero legale.
15. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
16. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale o di Giunta comunale spetta al Segretario comunale, o suo vicario, salvo i casi di impedimento o conflitto di interessi con la sua sostituzione da parte di un componente dell'organo, in assenza del suo vicario, e viene redatta in formato digitale non alterabile, eventualmente firmata digitalmente.
17. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita con il deposito su area dati o l'invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici.

Art. 13 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi, del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari e del Regolamento della Giunta Comunale.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio *on line*.